

### DETERMINA n. 338 del 04/04/2025

# STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: FORNITURA DI SET PER ANESTESIA EPIDURALE CONTINUA - AFFIDA-MENTO ALLA DITTA B. BRAUN MILANO SPA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**Responsabile procedimento: **GHIDONI CLAUDIA** 

Determina n. 338 del 04/04/2025

Fascicolo 145/2025 Cl: 1.06.03 Proposta n. 801/2025

### IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che è necessario provvedere alla fornitura di set per anestesia epidurale continua per le esigenze dell'attività di anestesia e analgesia ostetrica dell'Azienda;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l'anno 2025 adottate con DGR n. XII/3720 del 30/12/2024 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate da ARIA Spa e Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

DATO ATTO dell'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip S.p.A. di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/07/2018, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

CONSIDERATO che, fermo restando quanto sopra, dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

CONSIDERATO che, in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/7600 del 20/12/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di CONSIP, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

PRECISATO che il prodotto di cui trattasi è oggetto del D.P.C.M. 11/07/2018 sopra citato;

DATO ATTO che il prodotto di cui sopra è al momento oggetto di Convenzione attiva ARIA\_2023\_005, ma il dispositivo aggiudicato non è stato ritenuto idoneo, come risultante da nota in atti di cui si provvederà a dare comunicazione alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28/12/2015 n. 208 secondo cui "le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali";

DATO ATTO che conformemente alle sopra citate Linee Regionali di indirizzo sugli acquisti degli Enti Sanitari al fine di garantire la continuità dei servizi sanitari, questa ASST, ha inteso procedere ad esperire una procedura di acquisto autonoma, prevedendo le opportune clausole contrattuali di recesso anticipato, al fine di soddisfare i propri fabbisogni tramite un contratto ponte;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del medesimo Decreto, con la modalità dell' affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

DATO ATTO che ricorrono i presupposti legittimanti il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del DLgs 31 marzo 2023 n. 36, nel rispetto dei principi di cui al Libro Primo Parte I e Parte II e del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del medesimo decreto, tenuto conto del valore economico della fornitura da affidare di importo inferiore ad € 140.000,00 (al netto dell'IVA);

DATO ATTO della definizione di "affidamento diretto" di cui all'art. 3 dell'All.to I.1 del citato D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, secondo cui trattasi di affidamento di un contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

RICHIAMATI i pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 753 del 12.10.2020 e n. 764 del 20.10.2020 (quest'ultimo richiamato dalla sentenza del Consiglio di Stato sez. V. 15/02/2022 n. 1108), riferiti alla disciplina transitoria di cui all'art. 1, comma 2 del DL 16.07.2020 n. 76 in deroga all'art. 36, comma 2 lett. a), del previgente D.Lgs n. 50/2016, analogamente in parte riferibili alla nuova disciplina normativa sopra citata;

# DATO ATTO che ai sensi dei predetti pareri:

- l'affidamento diretto non presuppone una particolare motivazione, né lo svolgimento di preventive indagini di mercato;
- nel caso di affidamento diretto ai sensi delle predette disposizioni, non è neppure prescritto l'obbligo di richiedere preventivi;
- l'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice, sempre che non comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento;

- negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di uno specifico criterio di aggiudicazione (come confermato dalla sopra citata sentenza del Consiglio di Stato sez. V. 15/02/2022 n. 1108) essendo espressamente previsto solo per la diversa procedura negoziata senza bando, come confermato dall'art. 50 comma 4 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36;
- quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del contraente diretto;

RICHIAMATA, altresì, la giurisprudenza del Consiglio di Stato sez. V sentenza n. 503 del 15.01.2024, secondo cui la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (secondo modalità che corrispondono alle previsioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4 per gli affidamenti diretti), non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze;

CONSIDERATO che il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, ai sensi dell'art. 49 del sopra citato D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, secondo il quale è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, può essere motivatamente derogato con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché alla accurata esecuzione del precedente contratto, con conseguente possibilità che il contraente uscente possa essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;

DATO ATTO quindi che, con riguardo alla procedura di affidamento diretto a cui si riferiscono i suddetti pareri ministeriali, nonché dalla giurisprudenza e dalle disposizioni normative sopra citate, se ne desume:

- l'assenza di un obbligo di consultazione preventiva di diversi operatori economici;
- l'assenza di un obbligo di esperire una procedura competitiva per l'affidamento del contratto;
- la possibilità di effettuare una scelta discrezionale dell'operatore economico (anche nel caso di previo interpello di più operatori economici), purché in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'assenza dell'obbligo di definire preventivamente specifici criteri di aggiudicazione individuati tra quelli previsti dal codice degli appalti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del DLgs 31 marzo 2023 n. 36, in relazione alla predetta fornitura, non è accertabile l'esistenza di un interesse

Determina n. 338 del 04/04/2025



transfrontaliero certo, tenuto conto dell'oggetto della fornitura, del suo importo, del luogo e dei tempi di esecuzione e delle sue caratteristiche tecniche:

DATO ATTO che, l'avvio della procedura per l'aggiudicazione della fornitura sopra citata risulta autorizzata nell'ambito della programmazione degli acquisti di importo inferiore a € 140.000,00, adottata con decreto n. 5 del 08/01/2025, ai sensi del Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria approvato con Delibera n. 1087 del 27 dicembre 2018;

DATO ATTO che si è quindi avviata procedura, ai sensi delle disposizioni sopra citate, mediante utilizzo della Piattaforma Telematica Regionale denominata SINTEL, per la fornitura sopra citata;

DATO ATTO che il contraente uscente della precedente analoga fornitura rientrante nello stesso settore merceologico di quella oggetto del presente provvedimento è la ditta B. Braun Milano SpA;

DATO ATTO che, è stata invitata a presentare offerta la ditta Movi SpA di Milano;

DATO ATTO che la richiesta di offerta indirizzata alla ditta sopra individuata, diversa dall'operatore economico aggiudicatario della precedente fornitura, è stata resa comunque visibile a qualunque operatore economico iscritto nel relativo elenco fornitori della Piattaforma Telematica Sintel di Regione Lombardia in quanto in possesso dei requisiti generali, al fine di consentire di presentare richiesta di essere invitato a partecipare alla suddetta procedura;

DATO ATTO che, per la medesima finalità, è stato altresì pubblicato, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web aziendale, avviso informativo della Richiesta di Offerta indirizzata al suddetto operatore economico, indicante i termini e le modalità per la presentazione di eventuali richieste di essere invitati a presentare offerta per la medesima fornitura, a fronte delle quali non è stata prevista alcuna limitazione del numero di operatori economici invitabili, con la riserva di eventuale posticipo a loro favore dei termini di presentazione delle offerte;

# DATO ATTO che:

- ha chiesto di essere invitata a partecipare alla procedura anche la ditta:
  - Alea Srl Medical and Diagnostic Solutions di Torino;

DATO ATTO che entro i termini stabiliti, nessuna ditta invitata ha presentato offerta e pertanto, in assenza di alternative, si è provveduto ad invitare la ditta B. Braun Milano SpA di Milano, ai sensi dell'art. 49 comma 4 del citato D.Lgs n. 36/2023;

DATO ATTO che la medesima ditta B. Braun Milano Spa, entro i termini stabiliti ossia entro il 12/03/2025, ha quindi presentato offerta per un importo di € 26.040,00 iva esclusa; DATO ATTO di avere preventivamente stabilito che la fornitura sarebbe stata aggiudicata, previa verifica della conformità del prodotto offerto ai requisiti tecnici richiesti e della congruità dell'offerta economica presentata, preceduta da valutazione motivata ed insindacabile circa l'idoneità (testata anche mediante eventuale campionatura) e la qualità del prodotto in relazione allo specifico utilizzo previsto, avendo preventivamente verificato il possesso da parte dell'operatore economico di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO che, tenuto conto di quanto sopra, l'offerta della Ditta B. Braun Milano SpA è risultata idonea, in quanto corrispondente alle caratteristiche necessarie richieste, nonché pienamente adeguata qualitativamente all'utilizzo previsto, secondo quanto risulta dalla nota in atti della struttura complessa di Farmacia territoriale e ospedaliera, oltre che congrua ed economicamente vantaggiosa, nonché in linea con gli attuali prezzi di mercato;

VERIFICATA la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla suddetta ditta offerente e accertata ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. n. 36/2023 la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo codice;

CONSIDERATO che, con riferimento al quantitativo presunto per 36 (trentasei) mesi del prodotto, stimato dal Responsabile della struttura competente, il costo della fornitura sulla base delle condizioni offerte è determinabile in € 26.040,00 (iva esclusa), così come riportato nel prospetto allegato (Allegato n.1);

DATO ATTO che l'aggiudicazione della predetta fornitura comporta, a parità di consumi, una maggior spesa su base annua pari ad € 1.435,00 lva esclusa, in quanto il prezzo offerto è peggiorativo rispetto alla precedente aggiudicazione;

RITENUTO, pertanto, di approvare e di autorizzare l'acquisto presso la Ditta B. BRAUN MILANO SPA del prodotto sopra indicato, alle condizioni economiche offerte, sulla base del fabbisogno presunto e stimato per un periodo di 36 (trentasei) mesi, con riserva in ogni caso di recesso anticipato, in caso di eventuale aggiudicazione della medesima fornitura da parte della Azienda Centrale Regionale Acquisti o della attivazione di contratti di fornitura dello stesso prodotto per effetto di altra procedura ad evidenza pubblica espletata da questa o altra Azienda Sanitaria della Regione Lombardia a condizioni

economicamente più vantaggiose alle quali la ditta aggiudicataria non dovesse acconsentire di adeguare la propria offerta;

DATO ATTO che per ragioni di urgenza ed indifferibilità, al fine di garantire l'immediata disponibilità dei prodotti necessari alla tutela della salute degli assistiti, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.Lgs n. 36/2023 conclusa la procedura sopra citata, potrebbe essere necessario provvedere a dare anticipatamente avvio all'esecuzione del contratto, salvi ed impregiudicati gli esiti dei controlli e le verifiche del possesso dei requisiti prescritti e dell'insussistenza di cause di esclusione che nel caso specifico verranno effettuati ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che in ragione delle particolari caratteristiche della fornitura da cui è ragionevole attendersi un possibile incremento dei fabbisogni non predeterminabile, si rende opportuno aggiungere al valore della fornitura così come determinato sulla base del fabbisogno attuale, un presunto incremento del 20% quantificato in € 5.208,00 (iva esclusa) entro cui il fornitore è tenuto a dare esecuzione alle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs n. 36/2023;

DATO ATTO che in ragione di quanto sopra il valore complessivo del contratto è stimabile in € 35.588,00 lva esclusa, così determinato:

- ➤ € 26.040,00 (IVA esclusa) importo di aggiudicazione;
- ➤ € 5.208,00 (IVA esclusa) opzione di incremento del 20%;
- ➤ 4.340,00 (IVA esclusa) opzione di proroga per 6 mesi;

RITENUTO di autorizzare la stipula del contratto ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è stato individuato nel Dr. Raffaele Bonora Dirigente della Struttura appalti forniture e servizi sanitari;

RITENUTO di nominare, tenuto conto delle indicazioni della Direzione Generale e secondo quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, dopo averne preventivamente verificata l'assenza di motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la Dr.ssa Letizia Corbari Referente della Struttura Semplice Dispositivi Medici dell'Azienda, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **GHIDONI CLAUDIA** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

#### **DETERMINA**

- 1. di affidare la fornitura di set per anestesia epidurale continua per le esigenze dell'attività di anestesia e analgesia ostetrica dell'Azienda, alla Ditta B. BRAUN MILANO SPA, per il periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento e comunque sino e non oltre il 03/04/2028, alle condizioni economiche offerte specificate in relazione al fabbisogno quantificato nel prospetto di aggiudicazione allegato (Allegato n.1);
- 2. di dare atto che la presente aggiudicazione comporta, per il suddetto periodo, una spesa complessiva presunta pari ad € 31.768,80 (iva 22% inclusa), che viene conteggiata sul conto economico n. 80102535, CIG B634B2082E:
  - ✓ Anno 2025 quanto a € 7.942,20 iva inclusa;
  - ✓ Anno 2026 quanto a € 10.589,60 iva inclusa;
  - ✓ Anno 2027 quanto a € 10.589,60 iva inclusa;
  - ✓ Anno 2028 quanto a € 2.647,40 iva inclusa;
- **3.** di dare atto che al predetto importo sono da aggiungersi i presunti costi relativi alle opzioni contrattuali previste per una spesa come di seguito specificata:
  - ➤ € 6.353,76 iva inclusa, opzione di incremento del 20%;
  - ➤ € 5.294,80 iva inclusa, opzione di proroga per sei mesi;
- **4.** di dare atto che in ragione di quanto sopra, il valore del contratto in esame è stimabile in complessivi € 43.417,36 Iva 22% inclusa, così determinato:
  - ► 31.768.80 (iva 22% inclusa) importo di aggiudicazione:
  - ► 6.353,76 (iva 22% inclusa) opzione di incremento del 20%;
  - ≥ 5.294,80 (iva 22% inclusa) opzione di proroga per sei mesi;
- 5. di autorizzare la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023;



- 6. di nominare, tenuto conto delle indicazioni della Direzione Generale e secondo quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la Dr.ssa Letizia Corbari Referente della Struttura Semplice Dispositivi Medici dell'Azienda, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;
- **7.** di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

PANARELLI CESARINO

(atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)



31.768,80 €	TOTALE FORNITURA IVA INCLUSA	FORNITURA	TOTALE												
26.040,00 €	TOTALE FORNITURA IVA ESCLUSA	ORNITURA	TOTALE												
31.768,80€	26.040,00 €	161643	85231	22%	2.100	12,40€	10	80102535	4022495109958	A01030102	373178/R	PERIFIX 901 SOFT TIP COMPL. SET G18 LOR	4510305	PEZZO	Set per anestesia epidurale continua
TOTALE IVA INCLUSA	TOTALE IVA ESCLUSA	NUOVO CODICE POMA	VECCHIO CODICE POMA	IVA	QUANTITA' PRESUNTA TOTALE	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	NR. PEZZI PER CONFEZION E DI VENDITA	CONTO	UDI-DI (ove applicabile)	CND	RDM	NOME	CODICE PRODOTTO (REF)	UNITA' DI ACQUISTO	DESCRIZIONE PRODOTTO
												028	025 - 03/04/2	RA: 04/04/2	PERIODO FORNITURA: 04/04/2025 - 03/04/2028
										NTIVI	ESTA DI PREVE	TTO PREVIA RICHI	MENTO DIRE	ONE:AFFIDA	FORMA NEGOZIAZIONE:AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI
														VE: SI	SOMMINISTRAZIONE: SI
														52	ID SINTEL: 197687852
														.321-6	CODICE CPV: 33141321-6
													) SPA	NUN MILANC	<b>FORNITORE: B. BRAUN MILANO SPA</b>
															CIG: B634B2082E
													17	2025/OSP_3	CODICE GARA: DM 2025/OSP_37
											TINUA	<b>A EPIDURALE CON</b>	PER ANESTESIA	ura di set f	OGGETTO: FORNITURA DI SET PER ANESTESIA EPIDURALE CONTINUA
							ŇE	<b>3GIUDICAZIO</b>	PROSPETTO DI AGGIUDICAZIONE	PR					
ALLEGATO															